

# AMBITO SOCIALE XIX



Allegato 1

## Regolamento di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito XIX

### Art. 1 – Prestazioni sociali agevolate

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (di seguito anche "Prestazioni") a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
3. Il Comune adotta l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 (di seguito "DPCM") quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

### Art. 2 – Definizione - rinvio

Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le definizioni contenute nel DPCM.

### Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il Comitato dei Sindaci individua con apposita deliberazione i singoli servizi e/o interventi aventi carattere di prestazione sociale agevolata e definisce le modalità di applicazione dell'ISEE quale requisito di accesso alle prestazioni e/o strumento di compartecipazione al costo o di determinazione della misura del beneficio; fatti salvi i casi di norme sovraordinate rispetto a norme comunali che prevedano la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica con riferimento al valore ISEE.
2. Il Comitato dei Sindaci inoltre – con l'atto di cui sopra – provvede a rendere coerenti tra loro, in riferimento alla tipologia dei servizi dei Comuni, i criteri per l'accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi in modo che l'erogazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di una visione unitaria delle attività.
3. In sede di prima attuazione, il Comune che recepisce la regolamentazione d'ambito approva le soglie ed i livelli di compartecipazione di cui al precedente comma, previa valutazione dell'impatto sociale e di bilancio delle nuove norme di cui al DPCM. La decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione viene stabilita contestualmente alla loro approvazione. Fino a decorrenza delle nuove soglie e livelli di compartecipazione, rimangono validi quelli attualmente in vigore, con riferimento ai servizi e alle prestazioni già assoggettati all'ISEE.

### Art. 4 – Validità della Attestazione ISEE

# AMBITO SOCIALE XIX



Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, l'Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall'art. 10, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 5 – ISEE corrente**

1. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
2. Ai fini della rideterminazione della nuova agevolazione, l'ISEE/DSU corrente può essere accettato in qualsiasi momento con effetti a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di rideterminazione.

## **Art. 6 – Effetti di una nuova Attestazione ISEE**

1. A norma dell'art. 10, comma 2 del D.P.C.M., qualora il cittadino presenta una nuova Attestazione ISEE al fine di far rilevare mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova Attestazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una Attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova Attestazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

## **Art. 7 – Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE**

1. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'ISEE, è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare l'Attestazione ISEE. In tal caso non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

## **Art. 8 – Accertamento estraneità affettiva ed economica e dell'abbandono del coniuge.**

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art. 8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini residenti nel territorio di competenza del Comune che richiedono prestazioni sociali agevolate possono richiedere, con apposito modulo, l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE. La richiesta di accertamento deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara gli elementi concreti per la verifica della effettiva estraneità in termini di rapporti effettivi ed economici delle persone indicate.

# AMBITO SOCIALE XIX



2. I Servizi comunali competenti in relazione alla casistica di cui al comma 1 del presente articolo, previa adeguata istruttoria in cui valuteranno gli elementi concreti forniti dalla dichiarazione del richiedente, la presenza di entrambi gli elementi affettivi ed economici della estraneità ed eventuali altri elementi già in possesso degli uffici per i soli casi già in carico ai servizi sociali dell'Ente, provvederanno:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. I competenti servizi comunali, per la valutazione della eventuale estraneità affettiva di cui al comma 1, si riservano di valutare la situazione di irreperibilità delle persone coinvolte con l'ausilio delle Polizie Municipali dei comuni interessati nonché di interpellare le scuole, i servizi sanitari pubblici e il Medico di medicina generale ed altre eventuali agenzie del territorio utili ai fini della valutazione. I competenti servizi comunali, per la valutazione della eventuale estraneità economica di cui al comma 1, si riservano di chiedere al richiedente la produzione di documentazione relativa ai movimenti del conto corrente bancario o postale.

4. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto che ha approvato il modello della nuova DSU (alle Istruzioni, Parte 2- DSU mini, Modulo MB1, paragrafo 1.1.3), lettera "e") la condizione di abbandono del coniuge che è attestabile dai servizi sociali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), del DPCM 159/2013 deve già essere accertata dai servizi quando il dichiarante, residente nel territorio di competenza del Comune, richiede tale accertamento al fine della presentazione della DSU. La stessa certificazione può essere rilasciata anche quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi) oppure quando sussistano situazioni anagrafiche e di stato civile certificate che accertino una nuova situazione di convivenza affettiva di uno dei coniugi.

A conclusione dell'istruttoria, il Comune provvederà:

- a) a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge, ovvero;
- b) a dichiarare la non sussistenza dell'abbandono del coniuge ovvero;
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza dell'abbandono del coniuge.

5. L'istruttoria dei casi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo deve concludersi secondo i termini di conclusione del procedimento ex L. 241/1990 dalla istanza formale delle persone interessate, con una certificazione da parte del Comune;

6. Allo scopo di favorire i richiedenti nella consapevolezza dei propri diritti, i servizi sociali forniranno ai richiedenti le prestazioni agevolate tutte le informazioni relative alle loro facoltà di agire verso i parenti tenuti agli alimenti per richiedere il loro sostegno economico.

## Art. 9 – Attività di controllo

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali

# AMBITO SOCIALE XIX



spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## Art. 10 – Liste d'attesa

1. Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

2. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie monogenitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

3. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 2 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale dell'Ente

4. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, il Comune si avvarrà di una apposita relazione dell'assistente sociale che possa fornire un ordine di priorità tra le domande medesime”.

## Art. 11 – Norme transitorie

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. E' infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi e prestazioni, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2018. Il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo, e per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

## Art. 12 – Rinvio a normativa vigente

# AMBITO SOCIALE XIX



Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge con esplicito riferimento al DPCM 159/2013 e alle altre normative locali, regionali e nazionali di settore.

## **Art. 13 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.